



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

OGGETTO: Diniego istanza di ammissione alla massa passiva n° 464 prot. generale n. 23049 del 17/05/2017 prot. OSL 842 del 17/05/2017 presentata dall'**Arch. Santi La Rosa**

Deliberazione n° 121 del 11/10/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di ottobre, alle ore 18,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente		X

Partecipa alla riunione Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- ☞ il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- ☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- ☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto *'Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000'*, stante la stima della massa passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

☞ con deliberazione giuntale n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

- a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:
- ⇒ rilevazione della massa passiva;
 - ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
 - ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;
- b) ai sensi dell'art.
1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:
 - i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
 - i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
 - i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
 2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,
 - **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
 - **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
 - **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva n° **464**, assunta al protocollo generale al n. 23049 del 17/05/2017 prot. OSL n. 842 del 17/05/2017, presentata **dall'Arch. Santi La Rosa**, diretta ad ottenere il pagamento della somma di **€ 14.443,87 oltre interessi, CNPAIA ed oneri fiscali**, per competenze tecniche di direzione lavori Palazzetto dello Sport ;

Richiamata la relazione istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 rilasciata dal Dirigente p.t. del 5° Settore Lavori Pubblici e Patrimonio a firma congiunta con l'istruttore direttivo dott.ssa Francesca Santangelo e con il Responsabile del Procedimento Geom Antonio Calderone, prot. 716/5° settore del 16/2/2018 trasmessa alla OSL in data 20/2/2018, nella quale viene segnalato che - con riferimento alla progettazione del Palazzetto dello Sport per il quale l'Arch. Santi La Rosa chiede il pagamento delle competenze per la direzione dei lavori - il Comune di Milazzo ha avviato un giudizio di merito R.G. n. 15036/2010 innanzi al Tribunale civile di Barcellona P.G. per la richiesta di risarcimento danni patiti dall'Ente derivanti da errori di progettazione e cattiva esecuzione così come accertati dal CTU in data 12/06/2009.

Le fatture di cui si chiede il pagamento con l'insinuazione nella massa passiva dell'Ente presentate e reiterate dal professionista nell'anno 2007 non sono state pagate in

quanto, in conformità con il parere legale acquisito in data 27/10/2010, si è ritenuto opportuno sospendere cautelativamente il pagamento sino alla definizione del giudizio di merito.

Che le informazioni contenute nella relazione istruttoria rilasciate dal Dirigente p.t. del 5° Settore lavori Pubblici e Patrimonio prot. 716/5° settore del 16/2/2018 trasmessa alla OSL in data 20/2/2018, sono state comunicate all'Arch. **Santi La Rosa** - ai sensi dell'ex art.10 bis legge 241/90, L.R. 7/19 - giusta **nota prot. OSL 1243/OSL del 22/6/2018 trasmessa via Pec in data 22/06/2018**. Nella stessa nota la Commissione di Liquidazione comunica di essere impossibilitata a considerare il credito certo, liquido ed esigibile in assenza della definizione del giudizio;

Atteso che:

- ☞ al fine di definire l'ammissibilità dell'istanza con nota prot. 663 del 6/8/2020 prot. gen. 48980, l'OSL ha inoltrato agli uffici competenti richiesta di verifica sulla definizione del giudizio o sullo stato del giudizio in corso con le eventuali date delle udienze;
- ☞ che alcuna documentazione è stata prodotta così da formalizzare il preavviso di diniego formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii., con la **nota prot. 282/OSL del 29/03/2022 trasmessa via Pec in pari data**, dando facoltà all'istante di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto comunque alla definizione del procedimento;
- ☞ comunque, per le vie brevi si è proceduto a chiedere al difensore dell'Ente notizie sullo stato del giudizio, riscontrate con nota prot. gen 65803 del 5/8/2022 prot. OSL 794 del 5/8/2022 con la quale l'Avv.to Francesco Amalfa ha comunicato che il giudizio è ancora pendente;

Considerato, quindi, che in assenza della sentenza di definizione del giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. n. R.G. n. 15036/2010, il credito non è certo liquido ed esigibile e, conseguentemente, non può essere ammesso alla massa passiva dell'Ente;

Ritenuto che l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 464 presentata dall'Arch. **Santi La Rosa**, protocollo generale al n. 23049 del 17/05/2017 prot. OSL n. 842 del 17/05/2017, ad ottenere il pagamento della somma di € 14.443,87 oltre interessi, CNPAIA ed oneri fiscali, per competenze tecniche di direzione lavori Palazzetto dello Sport, secondo le risultanze istruttorie, debba essere dichiarata:

- **non ammissibile** in quanto il credito è condizionato dall'esito del giudizio incaricato dal Comune di Milazzo innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. R.G. n. 15036/2010 per la richiesta di risarcimento danni patiti dall'Ente derivanti da errori di progettazione e cattiva esecuzione così come accertati dal CTU in data 12/06/2009. Ad oggi lo stesso non è stato ancora definito così come da comunicazione dell'Avvocato prot. 65803/794 OSL del 5/4/2022, motivo per il quale il credito non è certo, liquido ed esigibile;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

D E L I B E R A

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, **dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 464** presentata dall'Arch. **Santi La Rosa** per il pagamento della somma di € 14.443,87 oltre interessi, CNPAIA ed oneri fiscali, per competenze tecniche di direzione lavori Palazzetto dello Sport, **acquisita al** protocollo generale al n. 23049 del 17/05/2017 prot. OSL n. 842 del 17/05/2017:
 - **non ammissibile totalmente** in quanto il credito non risulta, ad oggi, certo liquido ed esigibile in quanto connesso con il giudizio R.G. n. 15036/2010 di risarcimento danni incardinato dal Comune di Milazzo innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. non ancora definito con sentenza

N° Istanza	Richiesto	Non Ammesso	Ammesso
464	€ 14.443,87	€ 14.443,87	0,00

2. di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
3. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 - a) al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
 - b) al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
5. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
 - Sindaco
 - Segretario Generale
 - Dirigenti dei settori;
 - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:
 - ° all'albo pretorio;
 - ° sul sito internet del Comune;
 - ° sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola


Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi


Il Componente - dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe







Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 12-10-2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
